

## STATUTO

**"SAMARCANDA SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE" -  
(ONLUS) IN FORMA  
ABBREVIATA "SAMARCANDA  
S.C.S."**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELLUNO BL VIA IPPOLITO CAFFI  
113

Numero REA: BL - 80217

Codice fiscale: 00819480252

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 26-03-2013 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|



**DOMENICO GRASSO**

NOTAIO  
Via Caffi, 3  
32100 Belluno (BL)  
Tel. 0437 950868 - Fax 0437 943999

Allegato "A" al repertorio n. 30.881/8.737

Statuto

della società cooperativa

—"SAMARCANDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - (ONLUS)", come sopra rappresentata, -

#### **TITOLO I**

##### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

###### **Art. 1 - Denominazione**

È costituita, con sede nel Comune di Belluno, la Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata "Samarconda Società Cooperativa sociale" - (onlus).

Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "Samarconda s.c.s.".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative - specie quelle previste dalla Legge 381/1991 riguardante la disciplina delle cooperative sociali -, nonché le disposizioni di cui al Libro V Capo VII del Codice Civile, in materia di società a responsabilità limitata.

###### **Art. 2 - Durata**

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

#### **TITOLO II**

##### **SCOPO - OGGETTO**

###### **Art. 3 - Scopo mutualistico**

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

In particolare la Cooperativa, che non persegue scopi di lucro, è retta con i principi della mutualità ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e delle altre leggi in materia vigenti ed in particolare ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n.1577 e della Legge 31 Gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della stessa.

La Cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 8 Novembre 1991 n.381 e del presente Statuto.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "Diritti universali della Persona umana", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 Dicembre 1948, il contenuto privilegiato espresso nell'obiettivo generale mirante a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, così come espresso dalla Legge 381/1991 sulla disciplina delle cooperative sociali.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della Società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione".

In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione, ecc.

La Cooperativa riconosce poi nello spirito della cooperazione il modello di relazione privilegiata per perseguire i propri scopi, intendendo promuovere sempre, sia all'interno della stessa, sia in rapporto con soggetti esterni, lo spirito della partecipazione, della collaborazione reciproca, della condivisione e corresponsabilizzazione.

Ed al riguardo la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Le principali clausole mutualistiche, per loro natura inderogabili, sono riportate all'art. 36 del presente statuto.

#### **Art.4 - Oggetto sociale**

La Cooperativa ha per oggetto l'esercizio, col lavoro conferito dai propri soci, di quanto segue:

a) lo svolgimento di attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta Italiana del Commercio Equo e Solidale";

b) la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati;

c) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori:

1) finanza etica;

2) turismo responsabile;

3) corretto rapporto persona - ambiente;

4) cultura di pace;

5) sostenibilità dello sviluppo;

6) criticità ed eticità dei consumi.

In particolare, per il conseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa può, a mero titolo esemplificativo, secondo i criteri e le finalità sopra descritte:

1 - gestire "Botteghe nel Mondo";

2 - svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curando la distribuzione e il consumo anche del prodotto trasformato, sul territorio nazionale o estero;

3 - promuovere sul territorio il risparmio etico e svolgere direttamente attività di raccolta del risparmio tra i propri soci per permettere il finanziamento delle proprie attività ed iniziative, nonché di quelle di altri enti di solidarietà;

4 - organizzare e gestire, sia direttamente sia con la collaborazione di altri organismi, iniziative socioculturali, ludico - educative, turistico, ricreativo, ecc., tendenti a favorire l'utilizzo qualitativamente e socialmente efficace del tempo libero dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere, con particolare riguardo al sostegno delle famiglie attraverso l'organizzazione di attività di tipo educativo, alla promozione del turismo responsabile, alla diffusione di una cultura di pace, ad un corretto rapporto tra persona e ambiente, alla sostenibilità dello sviluppo, alla criticità ed eticità dei consumi;

5 - promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., con annessi pubblici servizi per la somministrazione di bevande ed alimenti, sale di

ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura;\_\_\_\_\_

6 - svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di conferenze, seminari, percorsi formativi per studenti di ogni ordine e grado, corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste, opuscoli ed altri media, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardo lo scopo sociale;\_\_\_\_\_

7 - svolgere attività formativa sull'oggetto sociale in tutte le forme quali, a titolo esemplificativo, il servizio civile, il servizio europeo, il tutoraggio per tirocini formativi, accogliendo stage e altre forme di formazione - lavoro;\_\_\_\_\_

8 - promuovere, con particolare riguardo al corretto rapporto tra persona e ambiente, la conoscenza, la commercializzazione, lo scambio ed il consumo di prodotti biologici, di prodotti realizzati con materie riciclate e di prodotti di seconda mano, nonché la creazione di un centro informativo e di sensibilizzazione sociale sull'utilizzo dei sistemi di produzione di energia alternativa e di eventuali prodotti connessi, risparmio energetico e salvaguardia delle risorse; promuovere ed organizzare servizi per una mobilità più sostenibile con riferimento a consumi, inquinamento, costi sociali;\_\_\_\_\_

9 - realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione editoriale su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa sopra enunciate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;\_\_\_\_\_

10 - acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della Cooperativa;\_\_\_\_\_

11 - stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti, alle condizioni previste dal successivo articolo 20. \_\_\_\_\_  
Tale attività è limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata - come già previsto nell'articolo precedente - la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. \_\_\_\_\_

12 - esercitare l'attività di trasporto di persone e di merci sia in conto proprio che per conto terzi. \_\_\_\_\_

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a solo titolo esemplificativo: \_\_\_\_\_

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; \_\_\_\_\_

- dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; \_\_\_\_\_

- concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni altra e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative; \_\_\_\_\_

- partecipare, anche con oblazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà; \_\_\_\_\_

- ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali. \_\_\_\_\_

La Cooperativa si propone inoltre di contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento del movimento cooperativo a carattere mutualistico, ed al riguardo può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, nonché aderire

ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art.5 - Presupposti, condizioni di ammissione e tipologie di soci**

Possono essere soci le persone fisiche di cittadinanza italiana o estera, residenti in Italia o che svolgono in Italia attività lavorativa, la cui domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività oggetto della Cooperativa.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge.

I soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:

- **soci lavoratori**, retribuiti secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell'art.6 della Legge 3 Aprile 2001 n.142, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa.

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore prestatore di lavoro quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Tale regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa.

Lo stesso Regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore prestatore di lavoro, assente dal lavoro per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza, per la riammissione al lavoro, all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la Cooperativa chiederà l'intervento della "cassa integrazione guadagni" nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Nel suddetto regolamento verranno stabilite altresì le cause e le modalità di incompatibilità per i soci lavoratori che volessero svolgere altra attività retribuita;

- **soci fruitori**, utenti dei servizi o dei prodotti commercializzati dalla Cooperativa, il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al solo godimento dei beni e servizi forniti anche indirettamente, nel senso che possono diventare soci i genitori di ragazzi minorenni interessati alle attività educative;

- **soci volontari**, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci;

**le tre suddette categorie di soci sono tutte ricomprese nella più ampia categoria di "soci cooperatori";**

- **soci sovventori**, coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono

delle prestazioni istituzionali di questa.

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti fino a 5 voti.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale di voti complessivamente spettanti agli altri soci.

I soci sovventori possono essere nominati soci amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci volontari.

Per quanto riguarda l'intera disciplina dei soci sovventori si fa riferimento alla Legge 31.01.1992 n.59.

È prevista altresì la presenza di titolari di azioni di partecipazione cooperativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta con:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, se trattasi di persona fisica;

b) la ragione sociale, la sede legale e la delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa, se trattasi di persona giuridica;

c) la tipologia di socio prescelta;

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore a euro 50 (cinquanta) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;— per quanto riguarda le persone giuridiche è richiesta la sottoscrizione di almeno cinque quote sociali;

e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le quote sottoscritte potranno essere versate nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo e la inesistenza delle cause legali di incompatibilità, delibera sulla domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno l'aspirante socio, ma - in caso di diniego - deve motivare la decisione.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

#### **Art.6 - Obblighi del socio**

I soci sono obbligati:

a) al versamento delle quote o azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito dall'articolo precedente;

b) al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

I soci altresì partecipano alla vita sociale e cooperano con i loro acquisti di beni e servizi offerti dai negozi cooperativi all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

#### **Art. 7 - Diritti dei soci**

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame

deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

#### **Art. 8 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 9 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  - b) che non si trovi più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
- È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 32.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 10 - Esclusione**

L'esclusione è deliberata dal Consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa o non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che non adegui la propria partecipazione al capitale sociale alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità legale, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

#### **Art. 11 - Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione può comprendere anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 12 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 180 giorni dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al presente statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo precedente.

#### **Art. 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei suoi eredi**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

#### **TITOLO IV**

#### **RISTORNI**

#### **Art. 14 - Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida, mediante diminuzione del costo di acquisto dei beni o servizi erogati dalla cooperativa;

b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale.

#### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO**

##### **Art.15 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

- un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00) detenute dai soci operatori,

- un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale pari a euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna detenute dai soci sovventori;

qualora la Cooperativa emetta azioni di partecipazione cooperativa, queste potranno essere al portatore se interamente liberate;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 19;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

##### **Art.16 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote**

Le quote sono sempre nominative e indivisibili, e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la Società né possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il numero complessivo delle quote possedute per ciascun socio non può superare il limite stabilito dalla legge.

##### **Art.17 - Riserve**

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci, sotto qualsiasi forma, né durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art.12 della Legge 16 Dicembre 1977 n.904.

##### **Art.18 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con i criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il

carattere cooperativo della Società. \_\_\_\_\_

Il bilancio di esercizio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'organo amministrativo dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione. \_\_\_\_\_

#### **Art.19 - Destinazione degli utili**

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci cooperatori prestatori di lavoro per adeguare il trattamento economico. \_\_\_\_\_

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. \_\_\_\_\_

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati: \_\_\_\_\_

- a) una quota non inferiore al 30% a riserva legale, ai sensi dell'art.2536 del C.C.; \_\_\_\_\_
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59; \_\_\_\_\_
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31 Gennaio 1992 n.59 e dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; \_\_\_\_\_
- d) un'eventuale quota da distribuire ai soci, quale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; \_\_\_\_\_
- e) la restante parte a riserva straordinaria. \_\_\_\_\_

#### **Art.20 - Prestiti dei soci**

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. \_\_\_\_\_

I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. \_\_\_\_\_

Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla norma vigente. \_\_\_\_\_

Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

### **TITOLO VI**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **Art.21 - Organi sociali**

Sono Organi della Società: \_\_\_\_\_

- a) l'Assemblea dei soci; \_\_\_\_\_
- b) il Consiglio di Amministrazione; \_\_\_\_\_
- c) il Presidente; \_\_\_\_\_
- d) il Collegio dei Sindaci. \_\_\_\_\_

##### **Art.22 - Assemblea dei soci**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. \_\_\_\_\_

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso scritto, anche a mezzo servizio postale, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel comma precedente adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a

meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### **Art.23 - Assemblea: poteri**

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- 7) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 8) delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- 9) approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa.

L'Assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

#### **Art.24 - Assemblea: costituzione e deliberazioni**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

I bilanci e i regolamenti della Cooperativa risultano approvati con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; a scrutinio segreto in caso di nomine di organi sociali.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno

novanta giorni.

Ogni socio, anche se sovventore, ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta;

ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel Verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

#### **Art.25 - Assemblea: presidenza e verbalizzazione**

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

#### **Art.26 - Amministrazione**

La cooperativa può essere amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero variabile da tre a nove consiglieri, tra gli iscritti, a qualsiasi titolo, nel Libro Soci, da almeno novanta giorni.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dai soci volontari.

L'Organo amministrativo resta in carica da uno a tre anni secondo le decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea; in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre anni; i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo composto anche da soci.

Tutti i poteri, doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, nonché tutte le volte ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione scritta è fatta a mezzo servizio postale o telematico da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Art.27 - Consiglio di Amministrazione: poteri**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;\_\_\_\_\_
- b) redigere i bilanci consuntivi;\_\_\_\_\_
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;\_\_\_\_\_
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in Banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;\_\_\_\_\_
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;\_\_\_\_\_
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;\_\_\_\_\_
- g) conferire procure per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;\_\_\_\_\_
- h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;\_\_\_\_\_
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;\_\_\_\_\_
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate;\_\_\_\_\_
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale;\_\_\_\_\_
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art.3 - punto 11 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;\_\_\_\_\_
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o Società;\_\_\_\_\_
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.\_\_\_\_\_

**Art.28 - Sostituzione dei consiglieri**\_\_\_\_\_

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli tra i primi fra i non eletti o, in assenza, attraverso una nuova nomina assembleare.\_\_\_\_\_

**Art.29 - Il Presidente**\_\_\_\_\_

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto in seno al Consiglio di Amministrazione fra i soci volontari.\_\_\_\_\_

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Cooperativa, e come tale ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.\_\_\_\_\_

È rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.\_\_\_\_\_

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.\_\_\_\_\_

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.\_\_\_\_\_

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.\_\_\_\_\_

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.\_\_\_\_\_

#### **Art.30 - Collegio Sindacale**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La loro carica può essere gratuita.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito Libro.

#### **Art.31 - Controllo contabile**

Ove non sia nominato l'organo di controllo, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

#### **TITOLO VII**

##### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 32 - Clausola arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le Parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le Parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

#### **TITOLO VIII**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art.33 - Nomina dei liquidatori**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

#### **Art.34 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso

del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alla lettera d) dell'articolo 19 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n.1577, cui la Cooperativa aderisce.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

#### **TITOLO IX**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 35 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, e fra le diverse categorie dei soci, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Tali regolamenti avranno la stessa valenza giuridica di clausole statutarie.

#### **Art. 36 - Clausole mutualistiche**

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 C.C., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

#### **Art. 37 - Normativa applicabile**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del vigente codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione.

F.to: Elena Pasqualetti.

F.to: Vittorio Dalla Cort.

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.).

IN CORSO DI REGISTRAZIONE

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME  
ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,  
AI SENSI DEL D.L.S. 7 MARZO 2005 N.82,  
CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI  
DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO  
DELLE IMPRESE.  
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE  
M.U.I.